



N. 1115/2020 R.G.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte D'Appello di Torino

Sez. Prima Civile

nelle persone dei seguenti magistrati:

dott.ssa	Emanuela Germano Cortese	Presidente
dott.ssa	Tiziana Maccarrone	Consigliere
dott.	Gian Andrea Morbelli	Consigliere relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA NON DEFINITIVA

nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. **1115/2020** promossa da:

CEGLIA GERARDO S.R.L. UNIPERSONALE IN LIQUIDAZIONE (C.F. 09467780012), con il patrocinio dell'avv. VENDRAMIN Davide, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Via Ciro Giovinazzi n. 5, Taranto

parte appellante

contro

SOCIETA' REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI (p.i. 11998320011), con il patrocinio dell'avv. GAZZOLA Giovanni, elettivamente domiciliata presso il suo studio sito C.so Galileo Ferraris n.43, Torino

parte appellata

OGGETTO: impugnazione di lodo arbitrale

CONCLUSIONI

Per parte appellante:

"1)In via principale: annullare, ai sensi dell'art. 808 ter c.p.c., il lodo reso inter partes il 07.01.2011 dal Collegio Unico Nazionale di Conciliazione ed Arbitrato



2)dichiarare l'assoluta infondatezza della revoca per "giusta causa" intimata dalla Società Reale Mutua di Assicurazioni alla CEGLIA GERARDO S.r.l. a socio unico oggi in liquidazione;

3) per l'effetto: accertare e dichiarare la conversione del titolo del recesso da revoca per "giusta causa" a revoca "ad nutum senza motivazioni";

4)dichiarare tenuta e condannare la Società Reale Mutua di Assicurazioni, in persona del legale rappresentante p.t., alla corresponsione in favore dell'odierna attrice di tutte le somme ad essa spettanti a titolo di indennità di fine rapporto con decorrenza dal 14.02.1995 (individuate agli artt. da 25 al 33 ANA'03), dell' indennità sostitutiva del preavviso (ex art. 13, ANA'03), della somma aggiuntiva calcolata ai sensi dell'art. 7 dell'Accordo integrativo sottoscritto dagli agenti (in sostituzione dell'art. 12 ter dell'ANA'03), indi per un importo complessivo pari ad **€1.346.822,81** ovvero quello veriore risultante da apposita C.T.U. all'uopo disposta, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì di maturazione di ogni cespite fino al saldo;

5)dichiarare tenuta e condannare la Società Reale Mutua di Assicurazioni, in persona del legale rappresentante p.t., alla corresponsione in favore dell'odierna attrice di tutte le somme ad essa spettanti a titolo di provvigioni c.d. maturande ex art. 20 ANA'03, indi per un importo complessivo pari ad **€70.000,00** ovvero quella veriore risultante da apposita C.T.U. all'uopo disposta, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì di maturazione di ogni cespite fino al saldo;

6)dichiarare tenuta e condannare la Società Reale Mutua di Assicurazioni, in persona del legale rappresentante p.t., alla refusione in favore dell'odierna attrice dell'importo di **€100.000,00** quale somma di cui alla fideiussione indebitamente escussa dalla Compagnia presso il garante "Banca Intesa Sanpaolo" e che la Ceglia Gerardo Srl ha dovuto a sua volta rifondere all'Istituto medesimo, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del pagamento al garante da parte dell'escusso;

7)dichiarare tenuta e condannare la Società Reale Mutua di Assicurazioni, in persona del legale rappresentante p.t., al ristoro del danno non patrimoniale patito dall'odierna attrice in ragione dei titoli esposti in narrativa, quindi per una somma pari ad **€ 200.000,00** ovvero quella, anche diversa, ritenuta spettante ai sensi di equità, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto sino al soddisfo effettivo; **dichiarare tenuta e condannare** la Società Reale Mutua di Assicurazioni, in persona del legale rappresentante p.t., al ristoro del danno patrimoniale patito dall'odierna attrice in ragione dei titoli esposti in narrativa, quindi per una somma pari ad **€ 748.090,57** ovvero quella, anche diversa, ritenuta spettante ai sensi di equità oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto sino al soddisfo effettivo;



8)In ogni caso: condannare la Soc. Reale Mutua di Assicurazioni, in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento delle spese di lite, oltre rimborso spese generali, C.P.A. 4% ed I.V.A. nelle misure di legge e successive occorrenze.

IN VIA ISTRUTTORIA:

Si ribadiscono le richieste già formulate nella memoria 183 n2 del giudizio di primo grado: prova per testi sulle seguenti circostanze:

1) Vero che, nel 2009, vigeva già da anni la prassi, ben nota alla preponente, di tenere sul conto gestionale dell'agenzia, alla voce "emittende polizze", i corrispettivi di importi, crediti, somme di competenza dei clienti Pilone e "Stampi Pilone Srl", registrati dall'agenzia come "sospesi" in attesa di essere reinvestiti a favore dei clienti stessi.

2) Vero che, a parole, l'agente veniva sempre tranquillizzato dagli ispettori e dai dirigenti della Compagnia circa le posizioni dei clienti assicurati Pilone e Perrucca, ma, nel frattempo, venivano sospese le incentivazioni, ridotte le provvigioni sulle polizze delle scuole ed anche caldamente suggerito all'agente di revocare una procuratrice dell'agenzia.

Si indicano come testi i signori: Rita Pugliese, residente in Torino alla via Nicomede Bianchi n. 27.

Ove ritenuto necessario, si chiede venga disposta CTU al fine di determinare l'esatto ammontare delle seguenti voci dovute alla ricorrente al netto di tutte le altre voci così come evidenziate al paragrafo VI dell'atto introduttivo:

- quantificazione di tutte le indennità di fine rapporto (dall'art. 25 al 33 ANA'03) con decorrenza mandato dal 14.02.1995.
- quantificazione dell'indennità sostitutiva del preavviso (art. 13, IV comma, lettera g, ANA'03).
- quantificazione della somma aggiuntiva calcolata ai sensi dell'art. 7 dell'accordo integrativo 2012 (migliorativo) sottoscritto dagli agenti Reale Mutua e che sostituisce l'art. 12 ter dell'ANA'03.
- Quantificazione "provvigioni a maturare" ex art. 20 ANA '03.
- Quantificazione delle somme effettivamente dovute dall'agente rispetto a quelle addebitate nel rendiconto finale di dare/avere notificato dalla Compagnia all'agente in data 09.02.2011.
- Quantificazione del portafoglio eventualmente trasferito ad altre imprese assicurative dalla data del 13.11.2009 alla data del 09.02.2011.

* * *

Si chiede che venga ordinato alla società convenuta ex art. 210 c.p.c. ed ex art. 23, comma XI, dell'ANA 2003, anche ai fini dell'espletamento della consulenza tecnica d'ufficio di cui al punto che precede, la produzione:



- 1) Fogli cassa e riepiloghi totalizzazione fogli cassa, dal 1995 al 2009 da cui desumere i premi netti incassati dall'agenzia affidata prima al sig. Ceglia Gerardo persona fisica e successivamente alla "Ceglia Gerardo Srl Unipersonale", nei rami indicati dall'art. 24 ANA 2003 nel periodo dal 14.02.1995 al 13.02.2009 (per il calcolo dell'art. 26 ANA).
- 2) Certificazioni compensi provvigionali annui del 2006,2007 e 2008 da cui desumere le provvigioni percepite e sovrapprovvigioni liquidate (per il "principio di cassa") nei rami indicati all'art. 24 ANA 2003 nei suddetti anni solari (per il calcolo dell'indennità ex art. 27 ANA 2003).
- 3) Certificazioni compensi provvigionali annui dal 1995 al 2009 per provvigioni e sovrapprovvigioni percepite nel ramo vita nel periodo intercorrente dal 14.02.1995 al 12.11.2009 (per il calcolo dell'art. 28 ANA 2003).
- 4) Montepremi iniziale alla data del 31.12.1994 e montepremi finale alla data del 31.12.2008 (per il calcolo dell'art. 25 ANA '03)."

Per parte appellata:

"voglia la Corte respingere l'appello; confermare la sentenza impugnata anche, occorrendo, con diversa motivazione; in ogni caso, dichiarare che l'appellata nulla deve all'appellante.

Con vittoria di compenso professionale, esborsi, spese generali (15%) ai sensi del d.m. 55 del 2014, iva, cpa e successive occorrende."

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

I

Il giudizio di primo grado

Tra la società Ceglia Gerardo srl unipersonale, attualmente in liquidazione, e la Società Reale Mutua di Assicurazioni intercorse, a far tempo dal 2006, un rapporto di agenzia, in precedenza esistente tra Gerardo Ceglia persona fisica e la medesima compagnia assicuratrice.

In data 13 novembre 2009 la Compagnia notificò all'agente il recesso dal rapporto per giusta causa.

Il 1° dicembre 2009 l'agente promosse dinanzi al Collegio Unico Nazionale di Conciliazione ed Arbitrato (d'ora innanzi, per brevità, CUNCA) il ricorso previsto dall'art. 18 bis dell'Accordo Nazionale Agenti del 23 dicembre 2003 (d'ora innanzi ANA 2003); il Collegio, con lodo emesso in data 7 gennaio 2011, respinse il ricorso dell'agente confermando la fondatezza del recesso intimato dalla compagnia.

L'11 luglio 2011 la Ceglia srl impugnò il lodo dinanzi alla Corte d'Appello di Roma, lamentando il difetto di *potestas decidendi* in capo al Collegio arbitrale nonché la violazione di regole



di diritto ed il difetto di motivazione. La Corte adita, con sentenza del 9 – 28 maggio 2018, dichiarò inammissibile il ricorso e condannò il ricorrente alla rifusione delle spese processuali, sul presupposto che l'impugnazione avverso il lodo irrituale andasse proposta non dinanzi alla Corte d'Appello, ex artt. 828 e segg. cpc, bensì applicando le norme ordinarie sulla competenza e con l'osservanza del doppio grado di giurisdizione.

Con atto di citazione notificato il 5 febbraio 2019 la Ceglia srl unipersonale in liquidazione evocò la Reale Mutua dinanzi al tribunale ordinario di Torino, chiedendo al tribunale di pronunciare l'annullamento del lodo, ex art. 808 ter cpc, sul presupposto che il Collegio Unico Arbitrale, il quale aveva pronunciato il lodo, fosse sprovvisto dei poteri che le associazioni sottoscrittrici non avevano più inteso conferire ai suoi membri a decorrere dal 2008; chiese quindi al tribunale di dichiarare l'infondatezza del recesso per giusta causa e di condannare la società preponente al pagamento delle spettanze dovute all'agente, oltre al risarcimento dei danni.

Reale Mutua rimase contumace.

Con sentenza n. 2702/20 del 24 luglio 2020 il tribunale rigettò le domande di parte attrice, sostenendo quanto segue:

- l'art. 44 dell'Accordo Nazionale Agenti prevede l'ultrattività delle disposizioni in esso previste, salva contraria dichiarazione scritta proveniente da una delle parti: anche la convenzione di arbitrato, contenuta nell'Accordo, deve quindi ritenersi ultrattiva;
- dal doc. 20 prodotto dalla parte attrice si evince che, anche successivamente alla scadenza del contratto collettivo, le parti sociali avevano confermato il mandato agli arbitri sino al 29 aprile 2011, data in cui ANIA (associazione rappresentativa delle compagnie di assicurazione) non aveva proceduto ad ulteriore conferma della nomina degli arbitri; il successivo 3 maggio 2011, pertanto, il Collegio arbitrale aveva deliberato di proseguire soltanto i procedimenti pendenti e su espressa richiesta di prosecuzione;
- il lodo impugnato in questa sede era stato pronunciato il 7 gennaio 2011, e - quindi - in un momento in cui il Collegio Arbitrale, per volontà di tutte le associazioni, esplicava il suo mandato in forza delle clausole di ultrattività del CCNL; inoltre, il lodo aveva pacificamente ad oggetto un contratto di agenzia concluso nella vigenza del CCNL che, appunto, prevede il CUNCA come arbitro;
- tutte le parti avevano azionato l'arbitrato dinanzi al CUNCA senza sollevare, neppure nelle more del giudizio, alcuna osservazione in merito ad un vizio di costituzione degli arbitri, con ciò confermando la volontà di affidare la decisione al Collegio in questione;



- la domanda di annullamento del lodo andava quindi respinta, con conseguente rigetto delle consequenziali domande di parte attrice, riguardanti il merito delle contestazioni poste a base del recesso per giusta causa.

II

L'appello

Avverso tale sentenza, non notificata, ha interposto appello la Ceglia srl con atto affidato a otto motivi.

Si è costituita Reale Mutua chiedendo la reiezione del gravame e la conferma della sentenza impugnata.

Con ordinanza del 25 gennaio 2022, all'esito di trattazione scritta della causa disposta per fronteggiare l'epidemia da Covid19, la Corte ha trattenuto la causa a decisione, assegnando i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

MOTIVI della DECISIONE

1. Con il primo motivo di gravame la Ceglia srl impugna la sentenza nella parte in cui ha respinto la domanda di annullamento del lodo.

L'appellante sostiene quanto segue:

A - non è in discussione la vigenza dell'ANA o l'esistenza della clausola compromissoria, ma la violazione delle norme previste dal regolamento del CUNCA per la nomina dei singoli arbitri, violazione rilevante ai fini di cui all'art. 808 ter cpc, n. 2

B – a differenza di quanto stabilito dal tribunale, dal doc. 20 prodotto da parte attrice non si evince che le parti sociali avessero confermato agli arbitri il mandato sino al 29 aprile 2011; il Regolamento del CUNCA non prevede la necessità di una dichiarazione esplicita per la revoca degli arbitri dalla carica ma di una proroga per la validità delle nomine e la proroga non può che essere esplicita, altrimenti la norma non avrebbe senso perché le cariche durerebbero a tempo indeterminato;

C – il verbale CUNCA del 3 maggio 2011 nelle premesse afferma che dal 2008 non erano più pervenute proroghe da parte di ANIA, pertanto gli ultimi arbitri legittimati ad operare in base al regolamento avevano cessato le cariche il 31.12.2007; il verbale afferma, poi, che ANIA *per uno specifico procedimento* aveva confermato la competenza del Collegio: il lodo in questione, quindi, era stato emesso dopo la data di cessazione dei poteri degli arbitri;



D – il Ceglia non aveva manifestato una volontà negoziale idonea a sanare il vizio in quanto l'arbitrato irrituale non prevede, a differenza di quello rituale (art. 829), la deduzione del vizio già nel giudizio arbitrale: egli si era rivolto al Collegio previsto dall'accordo nazionale, non agli specifici arbitri che avevano emesso il lodo; d'altronde l'appellante non aveva potuto sollevare la questione del vizio di costituzione degli arbitri in quanto non ne era stato a conoscenza sino al maggio 2011, allorchè, su specifica eccezione di una compagnia assicuratrice, una pronuncia del Collegio Unico aveva sollevato il problema;

E – ad argomentare diversamente verrebbe eluso l'art. 813 cpc, secondo cui *l'accettazione degli arbitri deve essere data per iscritto e può risultare dalla sottoscrizione del compromesso o dal verbale della prima riunione;*

Argomenta in contrario Reale Mutua:

A - la proroga dell'incarico agli arbitri è avvenuta *per facta concludentia*: le parti hanno continuato a presentare ricorsi per cinque anni; il regolamento non prevede forme determinate; la questione non è stata sollevata da nessuna delle parti contraenti dell'ANA;

B - d'altronde la Ceglia srl ha intrapreso il procedimento arbitrale – come ammesso dalla stessa – *con il patrocinio del consulente legale dello SNA*;

C - la Ceglia ha intrapreso il procedimento sulla base della convinzione della validità della clausola compromissoria: vi è stata concorde volontà delle parti nel conferire mandato agli arbitri.

Il motivo è infondato.

L'art. 44, secondo comma, dell'ANA stabilisce che la scadenza dell'accordo è fissata al 31 dicembre 2006 ma che, *in mancanza di contraria dichiarazione di una delle Parti stipulanti, da comunicarsi entro il 30 giugno 2006 a mezzo di lettera raccomandata, il presente Accordo si intende tacitamente prorogato per due anni e così di seguito.* Non essendo intervenuta alcuna disdetta l'Accordo Nazionale Agenti, e quindi anche l'art. 18 bis dello stesso, era in vigore al 12 dicembre 2009, data in cui la Ceglia srl depositò il ricorso al CUNCA avverso il recesso della preponente per giusta causa, ed al successivo 7 gennaio 2011, data di deposito del lodo.

L'allegato B all'accordo - che, a mente dell'ultimo comma dell'art. 18 bis, disciplina la composizione e le norme di funzionamento del CUNCA - stabilisce, al punto 2, che gli arbitri, nominati ai sensi del precedente punto 1, *resteranno in carica per un anno, termine prorogabile per uguali periodi, da parte di ANIA, SNA ed UNAPASS* – ossia le tre parti firmatarie dell'Accordo Nazionale.

La disposizione del regolamento testè richiamata *non prevede che la proroga debba essere effettuata per atto scritto.*



Nelle premesse del Verbale n. 2 del CUNCA in data 3 maggio 2011 (doc. 20 prodotto in primo grado) si legge (testualmente) che

- ... in data 24 ottobre 2008 il Collegio, tramite la Segreteria, inviava ad ANIA una comunicazione con cui, relativamente ad un procedimento instaurato, si chiedeva di conoscere se, in assenza di specifica comunicazione di rinnovo delle cariche, si dovessero interessare gli Arbitri in carica al 31.12.2007;
- ... ANIA, nella persona del Direttore, in data 31 ottobre 2008 confermava la competenza del Collegio a suo tempo nominato in considerazione del fatto che il ricorso si riferiva ad un mandato agenziale conferito prima della cessazione dell'Accordo nazionale agenti;
- ... la Segreteria del Collegio ha sempre inviato tempestivamente (come previsto dal punto 4) del regolamento) sia ad ANIA che allo SNA e all'UNAPASS la comunicazione dell'avvenuto deposito di ricorsi anche successivamente alla scadenza dell'ANA, senza ricevere alcun rilievo dai predetti soggetti collettivi;
- ... in alcuni recenti procedimenti, la Compagnia convenuta [Allianz spa – n.d.e.] eccepiva, tra gli altri argomenti difensivi, il difetto dei poteri dell'odierno Collegio per mancata nomina da parte delle Associazioni firmatarie successivamente alla scadenza dell'Accordo ANA;
- ... pertanto il Presidente del Collegio invitava ANIA, SNA e UNAPASS a prendere posizione in ordine a tali rilievi e a voler confermare il mandato originariamente conferito allorché era in vigore l'Accordo Nazionale Agenti;
- ... lo SNA e l'UNAPASS riscontravano la predetta richiesta comunicando la conferma del mandato per tutto l'anno 2011 ;
- ... per contro l'ANIA con comunicazione del Presidente anticipata a mezzo e.mail del 29 aprile 2011, in difformità con il principio affermato con la predetta comunicazione del 31 ottobre 2008, affermava di non essere tenuta alla nomina degli arbitri di cui all'art. 18-bis del cessato Accordo nazionale Agenti e di ritenere di non procedere in tal senso, dichiarando tuttavia la propria disponibilità a mantenere in vita l'attuale Collegio arbitrale con l'esclusivo compito di operare, caso per caso, su concorde richiesta delle parti interessate.

Il punto 4 del regolamento, richiamato nel verbale, dopo avere stabilito il contenuto del ricorso introduttivo ex art. 18 bis e l'obbligo della Segreteria di informare dell'avvenuta presentazione la società preponente, aggiunge che *dell'avvenuta presentazione del ricorso da parte dell'agente verrà data contestuale comunicazione all'ANIA, allo SNA ed all'UNAPASS.*

A questo punto, il silenzio prestato *per anni da tutte le parti* firmatarie dell'accordo nazionale, a fronte della comunicazione, da parte del CUNCA, di *tutti i ricorsi* depositati dopo il 31 dicembre 2007 e sino alla fine di aprile 2011, non può che confermare la volontà delle parti stesse di prorogare, in



forma tacita, la permanenza in carica del collegio arbitrale. Diversamente, come correttamente rilevato dalla difesa della società appellata, le parti dell'ANA non avrebbero mancato di sollevare rilievi o censura alla prosecuzione dell'attività svolta dal collegio.

E quand'anche, in base alla comunicazione del direttore di ANIA in data 31 ottobre 2008, richiamata nel verbale del 3 maggio 2011, la volontà dell'Associazione di prorogare, dopo il 31 dicembre 2007, la permanenza in carica degli arbitri dovesse ritenersi circoscritta alla trattazione dei ricorsi riferibili ai soli mandati agenziali *conferiti prima della cessazione dell'Accordo nazionale agenti*, ossia - nella prospettazione di ANIA - a quelli conferiti prima del 31 dicembre 2006, anche in questo caso rimarrebbe confermata la potestà degli arbitri di decidere il ricorso presentato da Ceglia srl, il cui mandato agenziale risale al 2006.

A questa argomentazione può aggiungersene una seconda.

L'art. 808 ter cpc stabilisce che le parti, con disposizione espressa per iscritto, possono devolvere la controversia ad arbitri, affinché sia definita mediante determinazione contrattuale.

Nella fattispecie è stata la stessa Ceglia srl a promuovere, con il deposito di ricorso scritto, il procedimento arbitrale (che costituisce per l'agente una facoltà, essendo lo stesso libero di adire l'autorità giudiziaria), onde ottenere la pronuncia del lodo.

In tal modo egli ha deferito agli arbitri che componevano il collegio adito la decisione sull'esistenza della giusta causa di recesso in forza della quale la proponente aveva risolto il mandato agenziale.

Né ha mai, nel prosieguo del procedimento, revocato in dubbio la *potestas decidendi* degli arbitri.

Reale Mutua, dal canto suo, si è costituita svolgendo difese scritte, con ciò inequivocamente accettando che la controversia fosse decisa nella sede arbitrale indicata dal ricorrente.

Non varrebbe sostenere, come invece sostiene l'appellante, che *Ceglia Gerardo Srl si è rivolto al Collegio inteso come organo previsto da un accordo nazionale, non a quegli specifici arbitri che hanno emesso il lodo, pertanto manca un conferimento d'incarico agli arbitri da parte di Ceglia Gerardo Srl* (atto d'appello, pag. 13).

Il regolamento del CUNCA, infatti, stabilisce, al punto 1, che il Collegio è composto da tre arbitri effettivi e tre vicari e *tutti*, secondo la tesi dell'appellante, non sarebbero più stati in carica al momento del deposito del ricorso.

Si aggiunga che, nel procedimento arbitrale, Ceglia srl era assistita da ben due legali e non è sostenibile che, prima di depositare essi stessi il ricorso, non avessero letto l'art. 18 bis dell'ANA ed il regolamento che disciplina la composizione e le norme di funzionamento del Cunca (composto da soli 8 articoli), e, conseguentemente, non si fossero avveduti che gli arbitri rimangono in carica un anno salvo proroga.



Deve quindi ritenersi che l'attuale appellante abbia del tutto consapevolmente devoluto al Collegio arbitrale, nella composizione a lui nota e accettata, la decisione del proprio ricorso e Reale Mutua abbia accettato tale devoluzione. In tal modo, attraverso il deposito degli atti scritti introduttivi e la partecipazione al procedimento, la controversia è stata devoluta al Collegio arbitrale nella composizione nota ad entrambe le parti.

Quand'anche si ritenesse che gli arbitri che componevano il Collegio fossero decaduti dalla carica per mancata proroga, gli stessi avrebbero comunque emesso il lodo in forza di specifico incarico ricevuto in forma scritta da entrambe le parti.

2. A seguito della reiezione del **primo motivo**, rimangono assorbiti:

- il **terzo motivo**, con cui l'appellante contesta l'infondatezza in fatto ed in diritto del recesso e l'illegittimità dei singoli addebiti mossi a carico dell'agente: la legittimità del recesso e la sussistenza della giusta causa, infatti, non possono più essere messe in discussione;

- il **quarto motivo**, con cui si afferma l'illegittimità del recesso per giusta causa stante l'insussistenza della "grave negazione" dell'elemento fiduciario, nonché la violazione dei principi dell'immediatezza della contestazione e della proporzionalità della sanzione: valgono considerazioni analoghe a quelle relative al terzo motivo;

- il **sesto motivo**, con cui Ceglia srl sostiene che il recesso per giusta causa che le è stato comminato vada convertito in recesso *ad nutum*, con corresponsione all'agente delle indennità spettantegli: valgono le stesse considerazioni di cui sopra;

- l'**ottavo motivo**, con cui l'appellante lamenta il danno morale, reputazionale ed esistenziale conseguenti alla – asserita - pretestuosità delle contestazioni mosse da Reale Mutua all'agente ed alla – asserita – ingiuriosità del recesso: la fondatezza delle contestazioni è ormai controvertibile; parimenti assorbita è la domanda volta al risarcimento del danno di natura contrattuale / patrimoniale subito dalla società, che – sempre secondo l'appellante – è *conseguenza immediata e diretta dell'illegittimo recesso subito*.

3. Con il **quinto motivo** l'appellante lamenta l'illegittima quantificazione dell'anzianità di servizio dell'agente, costituente il presupposto per il calcolo delle indennità di fine rapporto a lui spettanti.

Sostiene in proposito quanto segue:



- nel corso dello svolgimento del rapporto, capita frequentemente che le Compagnie assicurative procedano a periodiche liquidazioni dello stesso agente mandatario, il quale si ritrova a coprire contestualmente il ruolo di agente uscente e agente subentrante;
- durante il nuovo conferimento di mandato, l'agente restituisce alla Compagnia, a titolo di rivalsa portafoglio, le indennità nel frattempo percepite, maggiorate degli interessi annui del 3%, ex art. 37 ANA;
- quando il rapporto viene definitivamente a cessare, l'agente percepisce una liquidazione rapportata soltanto all'ultimo periodo di gestione e, quindi, molto inferiore a quella cui avrebbe avuto diritto se il calcolo fosse stato riferito all'intera gestione;
- la giurisprudenza di merito e di legittimità ha stabilito che non può configurarsi novazione *in un accordo diretto al limitato scopo di modificare le modalità esecutive di una prestazione in precedenza pattuita fra le medesime parti, lasciando immutati titolo e oggetto*;
- nel caso di specie, il 14.02.1995 a Ceglia Gerardo persona fisica, che subentrava ad un rapporto di coagenzia con il fratello, fu affidato un mandato agenziale per conto di Reale Mutua e gli venne addebitata una rivalsa portafoglio che pagò negli anni successivi;
- il 28.12.2006 si verificò un'altra "novazione" contrattuale, a seguito della quale Reale Mutua liquidò al Ceglia l'intercorso rapporto per poi addebitare al nuovo soggetto (la Gerardo Ceglia srl a socio unico) la corrispondente "rivalsa portafoglio" ex art. 37 ANA;
- conseguentemente, le indennità riconosciute al Ceglia nel 2006 vennero da quest'ultimo restituite con le rate del 2007 e 2008 e, a consuntivo, l'indennità di fine rapporto gli è stata commisurata con riferimento soltanto all'ultimo periodo di gestione;
- tutto ciò ha comportato un ridimensionamento delle indennità spettanti all'agente., quantificate trattando delle singole voci di sua spettanza.

Il motivo è infondato.

Innanzitutto, si osserva che la nota sentenza Pappalettere (Cass. Civ. n. 11844/1993), citata dal ricorrente, appare superata dalla giurisprudenza successiva (Cass. Civ., sez. L., n. 5468/1998), secondo la quale *<q>uanto alla pretesa contraddittorietà, questa non sussiste, avendo chiaramente il tribunale posto in evidenza la ratio della disciplina contrattuale, consistente nel vantaggio per l'agente di poter ottenere una somma -ancorché lievemente minore- che altrimenti diverrebbe sua soltanto alla cessazione del rapporto, consentendogli di disporre: nella regolamentazione del rapporto voluto dalla autonomia contrattuale delle parti, è ben possibile che in vista di tale utilità immediata, si sia acconsentito alla disciplina della rivalsa, pattuendo la natura novativa del rapporto successivo. In altri termini la modificazione del rapporto, attraverso la risoluzione e la novazione del rapporto successivo,*



è un'effetto contrattualmente previsto, voluto dalla parte e previsto contrattualmente come conseguenza della domanda rivolta ad ottenere le indennità. D'altra parte la estinzione del rapporto comporta l'effetto che il portafoglio torni al preponente, inerendo alla sua impresa, di guisa che la rivalsa costituisce il corrispettivo della riattribuzione all'agente, la cui economicità e giustificazione è rimessa alla valutazione dell'autonomia privata (richiamata esplicitamente dall'art. 1753 cod.civ. per gli agenti di assicurazione) sulla quale non può intervenire il sindacato del giudice.

In ogni caso, secondo quanto condivisibilmente rilevato dalla Compagnia appellata, è decisivo il rilievo secondo cui, nel caso di specie, la risoluzione del primo rapporto agenziale e l'instaurazione del secondo non hanno riguardato il medesimo agente: il primo rapporto, infatti, era intercorso con Ceglia Gerardo quale persona fisica, il secondo è stato concluso con la Ceglia Gerardo srl unipersonale: trattandosi di due soggetti giuridici diversi, la giurisprudenza richiamata dall'appellante non è in termini.

4. Con il **settimo motivo** si contesta l'addebito all'agente di alcune voci, inserite nel conto di chiusura unilateralmente predisposto da Reale Mutua (doc. 48); in particolare:

- voce 18 - differenza tra rivalsa provvisoria e definitiva;
- voce 23 - recupero provvigioni (punto 8 accordo 27/9/2007) per €. 533.027,98, recupero che è

poi stato attuato dalla preponente limitatamente ad €. 100.000, corrispondente all'importo della fideiussione prestata.

Quanto alla voce n. 18, l'appellante si limita a sostenere che essa *non andrà affatto considerata nel computo della rivalsa*, senza fornire alcuna ulteriore motivazione. L'appello è quindi inammissibile sul punto, in quanto formulato in modo generico.

Quanto alla voce n. 23, si tratta del recupero provvigioni stabilito al punto 8 dell'accordo 27 settembre 2007, a suo tempo concluso da Reale Mutua con il Gruppo Aziendale Agenti della società.

La disposizione contrattuale citata, rubricata *Recuperi in caso di scioglimento del contratto di agenzia o consistente annullamento del Portafoglio* (alla cui integrale lettura, per brevità, si rinvia), consente alla preponente di addebitare sul conto di chiusura e/o nelle regolazioni contabili, entro e non oltre due anni dalla cessazione dell'accordo ed unicamente per le circostanze, di seguito dettagliate, che si verificano durante il periodo di efficacia dell'accordo medesimo, una percentuale degli importi riconosciuti come sovrapprovvigioni per conservazione portafoglio ai sensi dell'Art. 11 2) A) 2 dell'accordo e le somme riconosciute come contributo straordinario livello redditività generico.

L'addebito è consentito nei seguenti casi:



A) in caso di scioglimento del contratto di agenzia per cause diverse da morte, invalidità totale, limite di età, recesso di Reale Mutua senza indicazione dei motivi, recesso di Reale Mutua senza motivazione, cessazione dell'attività di intermediario assicurativo; qualora lo scioglimento del contratto sia determinato recesso con indicazione dei motivi da parte di Reale Mutua, l'addebito è consentito soltanto nei casi in cui la motivazione addotta rientri tra quelle, particolari, indicate nell'accordo medesimo;

B) in caso di consistente annullamento del portafoglio a favore di altre compagnie da parte dell'agente; in questo caso - si specifica - l'accordo cesserà di produrre i suoi effetti nei confronti dell'agente, previo avviso al Gruppo agenti ed all'agente stesso

L'appellante contesta l'addebito sostenendo quanto segue:

- non c'è stato consistente aumento di portafoglio a favore di altra compagnia;
- l'AGCM (Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato) nel 2013 avviò un'istruttoria nei confronti delle più importanti compagnie assicurative italiane, ivi compresa Reale Mutua; quest'ultima nel 2014 assunse formale impegno nei confronti dell'Autorità Garante di rinunciare a recuperare quanto liquidato sotto forma di "scivoli", ai sensi dell'art. 7.09 dell'accordo integrativo del 2012; la tipologia di addebiti previsti dall'art. 7.09 dell'accordo aziendale del 2012, cui Reale Mutua rinunciò per non essere soggetta a sanzioni da parte dell'AGCM, era sostanzialmente identica alla tipologia di addebiti prevista dall'art. 8 dell'accordo del 2007 (sovraprovvigioni per conservazione portafoglio), ossia quelli già indiscriminatamente applicati alla Ceglia Gerardo srl unipersonale; *a posteriori, l'ammissione di "colpevolezza" della Reale Mutua in merito a tali addebiti, ne conferma appieno la sostanziale illegittimità, fermo restando che anche in conformità alle stesse previsioni dell'art. 8 dell'Accordo 2007 allora vigente, non sarebbero comunque dovuti.*

Il motivo è infondato.

I casi, contemplati alle lettere A e B dell'art. 8 dell'accordo aziendale del 2007, in presenza dei quali l'addebito è consentito, sono tra loro alternativi. Ciò risulta evidente dal tenore dell'articolo e, prima ancora, dal tenore della rubrica (*Recuperi in caso di scioglimento del contratto di agenzia o consistente annullamento del Portafoglio*).

Siccome, pertanto, nel caso di specie deve ritenersi incontrovertibile che il rapporto sia cessato per giusta causa imputabile all'agente, ossia per uno dei casi di scioglimento che, in base alla lettera A dell'art. 8, consentono l'addebito, la circostanza che non vi sia stato alcun *consistente annullamento di portafoglio a favore di altre Compagnie da parte dell'agente* viene ad essere irrilevante.

La difesa dell'appellante sostiene che Reale Mutua, per non incorrere in sanzioni da parte dell'AGCM, avrebbe rinunciato a recuperare quanto liquidato sotto forma di "scivoli" ai sensi dell'art. 7.09



dell'accordo integrativo del 2012, che prevedeva una tipologia di addebiti sostanzialmente identica a quelli di cui all'art. 8 dell'accordo aziendale del 2007, oggetto della presente causa. Ma non indica alcun profilo specifico di illegittimità del punto 8 dell'accordo 27 settembre 2007, in forza del quale questa Corte dovrebbe ritenerlo invalido e, quindi, privo di effetti. Il riferimento alle sanzioni che AGCM avrebbe potuto applicare a Reale Mutua qualora quest'ultima non avesse rinunciato a recuperare quanto ad essa spettante ai sensi dell'art. 7.09 dell'accordo integrativo del 2012 non consente di per sé a questa Corte di ritenere illegittima un'altra disposizione, contenuta in un altro accordo collettivo aziendale e riferibile ad un diverso arco temporale, di cui non sono individuati i profili di invalidità.

5. In merito al **secondo motivo**, infine, la causa non appare matura per la decisione e viene rimessa sul ruolo con separata ordinanza.

6. Le spese alla sentenza definitiva.

P.Q.M.

La Corte di Appello di Torino, non definitivamente pronunciando, così provvede:

- respinge il primo, il quinto ed il settimo motivo di appello;
- dichiara assorbiti il terzo, il quarto, il sesto e l'ottavo motivo;
- provvede in merito al secondo motivo con separata ordinanza.

Così deciso in Torino il 10/06/2022

Il Consigliere est.

Dott. Gian Andrea Morbelli

Il Presidente

Dott.ssa Emanuela Germano Cortese

